

Sentenza n. 376 del 2004 (Cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali siciliani)

Sono legittime, per la Consulta, alcune norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali, aventi efficacia retroattiva.

Il ricorso respinto con la sentenza in esame era stato sollevato - per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso il disegno di legge n. 702 dal titolo "Norme di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19" con il quale si è inteso adeguare, con efficacia retroattiva, il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali alla normativa statale contenuta nella legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale). Secondo il ricorrente, però, così disponendo, il legislatore regionale avrebbe innovato la disciplina, determinando retroattivamente la eliminazione delle situazioni peculiari previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana); in tal modo il suo intervento non sarebbe stato qualificabile come legge di interpretazione autentica e, di conseguenza, del tutto impropria sarebbe stata la definizione contenuta nel titolo del provvedimento legislativo in questione. Per la Corte, invece, la questione di legittimità costituzionale è infondata, ritenendo che il carattere retroattivo dell'eliminazione di talune cause di ineleggibilità non contrasti con il principio di ragionevolezza; *nel caso in esame* - affermano i giudici - *la legge di interpretazione autentica mira a realizzare un allineamento pressoché totale della legislazione siciliana a quella nazionale, e pertanto una riduzione delle ipotesi di restrizione all'accesso alle cariche elettive in linea con il precetto di cui all'art. 51 Cost., a norma del quale "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione" (...), ed in linea, va rilevato ancora, con la esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (...). E ciò è sufficiente per escludere la violazione dell'art. 3 Cost. (n. 2.1 delle considerazioni in diritto).*

La decisione *de qua* si segnala per il richiamo, in essa contenuto, alla consolidata giurisprudenza costituzionale sulla possibilità, anche da parte delle Regioni, di emanare leggi aventi efficacia retroattiva e sui limiti entro i quali tale possibilità può essere esercitata.

La Corte ricorda, infatti, che è consentito alle Regioni emanare norme con efficacia retroattiva, anche se non qualificabili come norme di interpretazione autentica, dal momento che, come rilevato in precedenti pronunce, l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile - per il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha efficacia retroattiva" - assume per il legislatore regionale significato analogo a quello che esso assume per quello statale: per entrambi

sussiste la possibilità di emanare norme legislative aventi efficacia retroattiva, con esclusione della materia penale. Di conseguenza, fuori della materia penale, il legislatore (anche regionale) può conferire, con i limiti ulteriori di seguito indicati, efficacia retroattiva anche ad una legge che non sia di interpretazione autentica né si autoqualifichi come tale. Per i giudici, il limite della potestà del legislatore (statale e regionale) di conferire efficacia retroattiva alla legge, qualunque sia lo strumento utilizzato a tal fine – ovvero apposita norma o autodefinizione di interpretazione autentica - è quello della ragionevolezza e del non contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente tutelati. Non è decisivo, di conseguenza, verificare se la norma censurata abbia portata effettivamente interpretativa, con il connaturato effetto retroattivo, oppure sia innovativa con efficacia retroattiva. *“Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi – non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell’art. 25 Cost. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che esse siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (...)”* (n. 1.1 delle considerazioni in diritto).

Dott. ssa Paola Garro